

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco - Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000,00 interamente versato -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria,del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n.195 del 18.07.1979 -
R.l. di Milano e Cod. Fisc. 03250760588 - R.E.A. 1086823 - Part.IVA 11259020151 -Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE"
Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/269621 - Fax. 02/26920266.

Agenzia di Assicurazione - Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l. - Registro delle Imprese di Bolzano - Cod. fisc./Part. IVA 01406850212

**Raiffeisen**

Servizi Assicurativi

**POLIZZA
RESPONSABILITÀ
CIVILE
RISCHI DIVERSI**

Assicurato Lega Nazionale Dilettanti – FIGC Comitato Regionale Trentino – Alto Adige				Codice Fiscale 08272960587			
Indirizzo Via G. B. Trener 2/2, 38100 Trento (TN)							
Polizza N° 9/115/14/54100697		Agenzia di Bolzano		(ABI/CAB) 3500 / 11600		Sostituisce la polizza N° 115 / 14 / 54100484	
Durata	anni	1	mesi	0	giorni	0	dalle ore 24 del 18.08.2010 alle ore 24 del 18.08.2011

Dichiarazioni dell'Assicurato agli effetti dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile	
Polizze in corso per gli stessi rischi	SI (si veda art. 27 delle allegate norme che regolano l'assicurazione in generale)
Polizze annullate negli ultimi due anni:	NO
motivo dell'annullamento:	---
Sinistri negli ultimi due anni:	NO

Descrizione del rischio

Vedasi descrizione del rischio allegata
Si intendono operanti le condizioni alle pagine da 1 a 8 allegate a questa polizza

Massimali assicurati	RCT (v.art.13, lett.a)	RCO (v.art.13, lett.b)
Per ogni sinistro	€ 350,00	€ 0,00
ma col limite per ogni persona deceduta o ferita di	€ 0,00	€ 0,00
e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di	€ 350,00	

Franchigia (v. eventuali condizioni speciali e aggiuntive)**Premio da pagare**

Calcolo del premio	
Rate	Annuali <input checked="" type="checkbox"/> Semestrali <input type="checkbox"/>
Scadenti il	18.08. di ogni anno, a partire dal 18.08.2011
Prima rata	(fino al 18.08.2011) € (di cui € per imposta)

Regolazione del premio si no in base al numero di 10.500 calciatori tesserati**Quietanza**

La prima rata del premio di	€	(di cui € per imposta)
-----------------------------	---	------------------------

è stata pagata a mie mani oggi

L'Agente

Bolzano, il 18.08.2010

**Lega Nazionale Dilettanti – FIGC
Comitato Regionale Trentino – Alto Adige**RAIFFEISEN SERVIZI ASSICURATIVI SRL
AGENZIA GENERALE ASSIMOCO SPA**Agli effetti dell'Art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione":****Art.11** (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro),**Art.15** (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria);**Art. 4** (Diritto di recesso della Società in caso di mancata regolazione del premio).**Il Contraente dichiara inoltre:**

- di aver ricevuto la Nota Informativa precontrattuale predisposta ai sensi dell'art. 185 D.L. 07 settembre 2005, N. 209 (Mod. D NOT INF NI 01);

- di aver ricevuto la Nota informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.L. 30/06/2003, N. 196 (Mod. D INF CONS 196).

Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve risultare per iscritto.**Lega Nazionale Dilettanti – FIGC
Comitato Regionale Trentino – Alto Adige**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- Premio:** la somma dovuta alla Società;
- Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
- Società:** l'impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Regolazione del premio

Il premio viene convenuto in base al numero dei calciatori tesserati.

Non costituisce "aggravamento" l'aumento del predetto numero avvenuto nel corso dell'annualità assicurativa, impegnandosi comunque il Contraente o Assicurato a comunicarlo alla Società entro la scadenza annuale, ed a pagare l'aumento di premio previsto dalla tariffa, a partire dalla predetta scadenza annuale successiva; in difetto si applicherà a partire dalla predetta scadenza annuale, il disposto dell'articolo 1898 del C.C.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Buona fede

L'omissione, da parte dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 8 - Modifiche dell' assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici, che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 13 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nei casi di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 15 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA

Art. 17 Soggetti Assicurati

Il Comitato Regionale Trentino – Alto Adige della Lega Nazionale Dilettanti – FIGC, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e tutte le Società affiliate allo stesso Comitato Regionale Trentino – Alto Adige, i giocatori, i dirigenti e i funzionari sportivi, gli allenatori – accompagnatori, nonché tutti coloro - soci o non soci - sono preposti alle attività della Contraente/degli assicurati.

Art. 18 Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali e materiali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione è inoltre operante per la responsabilità civile personale dei Presidenti delle Società Sportive e degli Allenatori.

B) Esonero denuncia posizioni INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo - in sede di regolazione del premio - di comunicare il numero degli assicurati tesserati.

Art. 19 Rischi Compresi

La seguente elencazione dei rischi coperti dalla presente polizza si intende formulata a titolo puramente esemplificativo e non limitativo.

A) Si intende assicurata la responsabilità derivante all'Assicurato, anche in semplice qualità di committente quando l'esecuzione delle sotto riportate attività sia affidata a terzi, per:

- I rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e conduzione degli impianti, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate, comprese apparecchiature per la produzione e/o riproduzione audio-televisiva in genere;
- Proprietà, custodia installazione e manutenzione di insegne, cartelli, striscioni;
- Tutti i rischi finalizzati a soddisfare le esigenze gestionali interne dell'Assicurato quali, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, servizio di pulizia e vigilanza, attività dopolavoristiche e ricreative e gestionali del CRAL aziendale, operazioni di rifornimento e consegna, esercizio di mense e spacci aziendali, compresa la proprietà e/o gestione di distributori automatici di bevande e simili, organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e non (convegni, esposizioni, meeting, congressi etc.), compreso l'allestimento e lo
- smontaggio di stand, meeting point.
- Servizi d'ordine, di mascheraggio, di biglietteria, di vigilanza, di pronto intervento e pronto soccorso, in occasione di manifestazioni ed incontri sportivi, compresi i danni derivanti dalla omessa o tardiva richiesta della Forza Pubblica alle Autorità competenti,

sempreché lo svolgimento della manifestazione fosse comunque segnalato alle Autorità competenti;

- Esecuzione di lavoro ed attività complementari e/o accessori necessari e previsti per lo svolgimento delle attività assicurate;

B) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici, e si estende anche alla R.C. derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e vendita. Per questa specifica estensione di garanzia, valgono anche le seguenti norme:

L'assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'Assicurato stesso;

la garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;

Sono pertanto esclusi dalla garanzia:

- Le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
- I danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati, ma sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.

In caso di controversia sugli scopi e finalità per i quali siano state assunte tali sostanze, si farà riferimento al verdetto degli Organismi di Giustizia Sportiva competenti (Commissioni Giudicanti di primo grado, Commissioni d'Appello Federale ed eventualmente Corti Federali in ultimo grado). In ogni caso ed indipendentemente dalle finalità con cui sono state somministrate tali sostanze, è comunque garantita la responsabilità personale derivante a Presidente e/o altro legale rappresentante della Società Sportiva quando sia riconosciuta, in sede giudiziaria, la loro assoluta estraneità e non conoscenza del fatto illecito.

C) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:

- Veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
- Cose trovate sui veicoli sopraindicati.

Si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, nonché i danni subiti da veicoli a seguito di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

Nel caso di danni ad autovetture di proprietà di arbitri e giudici di linea, la garanzia è operante purché gli stessi si siano attenuti alle disposizioni in vigore, in materia di consegna del mezzo ai dirigenti della Società Sportiva.

D) Si intende compresa in garanzia, a parziale deroga di quanto successivamente previsto all'articolo "Esclusioni" dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- danni a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato, o dallo stesso detenute;
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, sportive, agricole o di servizi, quando conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

E) L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, della proprietà dei fabbricati e impianti, in cui si svolge l'attività dell'Assicurato, compresi impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti, etc.).

La garanzia è inoltre prestata per la Responsabilità Civile conseguente alla esecuzione e/o committenza di lavori di ordinaria manutenzione, nonché alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni.

F) Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A (Responsabilità Civile Autoveicoli), la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata (fermi i massimali nella stessa indicati) in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura R.C.A..

G) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n° 222.

H) L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni, sportive e non, in genere.

La garanzia comprende i rischi relativi ad attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessario per le manifestazioni assicurate.

La garanzia non è operante per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili, ed imbarcazioni a motore; per i rischi derivanti da fuochi d'artificio e gare di tiro, per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale.

Art. 20 Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione R.C.T., sono considerati terzi rispetto all'assicurato tutte le persone fisiche e/o giuridiche con l'esclusione dei legali rappresentanti del Contraente;

Art. 21 Esclusioni

L'Assicurazione non copre i danni:

- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e di corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti
- minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 22 Precisazioni ed estensioni varie di garanzia

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato e degli Associati per danni cagionati a terzi.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatto doloso di tutte le persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante alle Società per fatto:

- di soggetti, non in rapporto di dipendenza con la Società assicurata, ne ricomprendibili nella definizione di Ausiliari, di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione dell'attività oggetto della garanzia;
- dei medici sociali, esclusivamente quando esercitano la loro professione per conto delle Società stesse.

La garanzia comprende anche i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature e degli impianti (compreso stadio e relative tribune) e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva.

L'Assicurazione vale per le Perdite Pecuniarie cagionate alle Società Sportive assicurate a seguito di danni alle strutture sportive causate da sostenitori delle stesse Società, sempreché tali danni siano stati rilevati e riconosciuti con delibere del Giudice Sportivo competente.

Sono esclusi i danni alle persone, cagionati alle Società Sportive dai propri sostenitori e ai manti erbosi.

Art. 23 Gestione delle Vertenze di danno - Spese Legali

La difesa contro le pretese ed azioni dei danneggiati spetta esclusivamente all'Assicuratore, il quale agisce in qualsiasi sede o modo in nome dell'Assicurato, che è tenuto a prestare la sua collaborazione. Le spese sostenute per resistere all'azione dei danneggiati sono a carico dell'Assicuratore nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Le spese di difesa nel processo penale sono anch'esse a carico dell'Assicuratore; peraltro ove l'interesse di questo cessi durante lo svolgimento di tale processo, le anzidette spese rimangono a carico dell'Assicuratore fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. L'Assicuratore non riconosce spese da essa non autorizzate.

Art. 24 Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione in favore dei dipendenti dell'Assicurato, Comitato Regionale Trentino – Alto Adige della Lega Nazionale Dilettanti – FIGC e sue Associate.

Art. 25 Massimali di Garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di:

Responsabilità Civile verso Terzi

Euro 350,00 per ogni sinistro, ma con limiti;

Euro 350,00 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone.

Art. 26 Franchigia

Per i danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia relativa di Euro 100,00 per ogni sinistro.

Qualora il danno dovesse superare l'importo di Euro 100,00 e fino all'importo assicurato ai sensi del precedente art. 25, il sinistro verrà risarcito senza applicazione di una franchigia.

Art. 27 Polizze in corso per gli stessi rischi

Si prende atto che esiste una polizza/convenzione assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, stipulata dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) con la spettabile INA -

Assitalia Assicurazioni SpA, polizza che copre anche l'oggetto e i soggetti assicurati da questa assicurazione.

Sulla polizza INA Assitalia Assicurazioni è operante una franchigia per danni a cose pari a € 350,00 per sinistro.

Lega Nazionale Dilettanti – FIGC
Comitato Regionale Trentino – Alto Adige

RAIFFEISEN SERVIZI ASSICURATIVI SRL
AGENZIA GENERALE ASSIMOCO SPA


